

CRISI D'IMPRESA

Gestori della crisi: dal 2018 aggiornamento obbligatorio

di Massimo Conigliaro

Chiamata alla formazione obbligatoria per migliaia di **gestori della crisi**.

Forse non tutti lo ricordano, presi da mille scadenze e adempimenti, ma è utile segnalare che dal 2018 è scattato l'**obbligo di aggiornamento biennale** per gli iscritti nel **registro dei gestori della crisi da sovradebitamento**.

Infatti, il **27 gennaio** di quest'anno si è **concluso il periodo transitorio** previsto dall'[articolo 19 D.M. 202/2014](#) che dispone quanto segue: “*Per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui all'articolo 4, comma 2, sono esentati dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, lettera d) (concernente l'obbligo formativo, ndr), e 6, primo periodo, purché documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge*”.

Questa norma, ha consentito **due importanti deroghe**:

- la **prima** - per gli iscritti agli albi degli avvocati e dei dotti commercialisti che abbiano svolto **quattro procedure** in ambito fallimentare o nelle vendite delegate - riguardante il generale sistema per l'iscrizione come gestori presso gli Organismi di Composizione delle Crisi (OCC), che prevede la frequentazione di un **corso abilitante** in presenza dei citati requisiti professionali;
- la **seconda** riguardante l'acquisizione di uno **specifico aggiornamento biennale**, di durata complessiva non inferiore a **quaranta ore**, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovradebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno un ordine professionale ovvero presso un'università e o privata.

Dal 2018, pertanto, ai fini sia dell'iscrizione nel **registro dei gestori della crisi** tenuto dal Ministero della Giustizia che del mantenimento della stessa sarà necessario frequentare il suddetto **corso specifico di aggiornamento**.

È da segnalare che **ciascun gestore della crisi** dovrà monitorare la **decorrenza** del proprio obbligo di aggiornamento professionale, poiché il Ministero della Giustizia non ha previsto un **termine** fisso a partire dal quale calcolare il biennio entro cui concludere la frequenza del corso di aggiornamento ex [articolo 4, comma 5, lett. d\), D.M. 202/2014](#), bensì lo ha agganciato a quello di **iscrizione nel registro**.

Invero, il Ministero della Giustizia, in risposta ad uno specifico **quesito** posto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani, ha precisato che in relazione all'obbligo di formazione biennale ex [articolo 4, comma 5, lett. d\), D.M. 202/2014](#) si devono distinguere due fattispecie:

1. **in caso di professionista che sia diventato gestore della crisi usufruendo della normativa transitoria, ovvero con il requisito delle quattro procedure**, il corso di aggiornamento di 40 ore dovrà essere effettuato nel biennio che decorre dal 29/01/2018 al 29/01/2020;
2. **in caso di professionista che sia diventato gestore della crisi tramite il requisito della frequenza di un corso di formazione iniziale di 200 o 40 ore, il corso di aggiornamento** di 40 ore dovrà essere effettuato nel **biennio che decorre dalla data di iscrizione nel registro del singolo gestore**, riportata nel Provvedimento del Direttore Generale.

I gestori della crisi, ai fini dell'iscrizione, devono altresì possedere i seguenti **requisiti di onorabilità**:

1. non versare in una delle condizioni di **ineleggibilità o decadenza** previste dall'[articolo 2382 cod. civ.](#);
2. non essere stati sottoposti a **misure di prevenzione** disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del **Lgs. 159/2011**;
3. non essere stati **condannati** con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei **reati** previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla **reclusione** per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, Legge Fallimentare, nonché dall'articolo 16 della legge;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un **delitto** contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
4. non avere riportato una **sanzione disciplinare** diversa dall'avvertimento.

Ricordiamo infine che la richiesta di iscrizione nell'elenco dei gestori della crisi deve avvenire tramite **l'Organismo di Composizione della Crisi** di riferimento. Sarà poi il referente dell'OCC a comunicare immediatamente al Ministero della Giustizia, anche a mezzo posta elettronica certificata, tutte le vicende modificate dei requisiti dell'organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le **misure di sospensione e di decadenza dei gestori**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

**CRISI D'IMPRESA E SOVRAINDEBITAMENTO:
ACCORDO, PIANO DEL CONSUMATORE E LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)